



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE

"Attività Tecniche e Produttive"

66026 ORTONA – Via Cavour n. 24 • tel. 085 90571 • c.f. / P.IVA 0014962 069 2

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(articolo 93 c. 7-bis del decreto legislativo 12.4.2006 n. 163 nel testo in vigore)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° ____ del __/__/____

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Ing. Nicola Pasquini

IL SINDACO

Dott. Vincenzo d'Ottavio

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la ripartizione delle somme e per l'erogazione al personale interessato degli incentivi, di cui al fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dall'art. 93 c. 7-bis del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, nel testo vigente, di seguito incentivi.
2. Per personale dell'ufficio tecnico destinatario del fondo incentivante si intende il personale dipendente che abbia svolto, nell'ambito della realizzazione dell'opera o del lavoro pubblico, il ruolo di responsabile del procedimento, oppure abbia partecipato alla redazione dei progetti e/o alla redazione del piano della sicurezza, alla direzione dei lavori o al collaudo, nonché i loro collaboratori. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
3. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.
4. Gli incarichi eseguiti internamente dovranno essere affidati ai tecnici dipendenti sulla base delle diverse competenze, professionalità e disponibilità.
5. Lo svolgimento in ore ordinarie delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie non dovrà in alcun modo pregiudicare il normale svolgimento delle attività istituzionali proprie di ogni settore nei tempi e modi dovuti. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione non potranno, di norma, durante il tempo impiegato per l'esecuzione dei progetti, effettuare lavoro straordinario.
6. Per Codice e Regolamento si intendono, rispettivamente, il D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) ed il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), nei testi vigenti.

Art. 2

OPERE O LAVORI INCENTIVATI

1. Ai fini di cui al presente regolamento, per opera o lavoro s'intendono:
 - a) gli interventi di realizzazione diretta del Comune previsti nel programma triennale, nell'elenco annuale dei lavori pubblici e nei loro aggiornamenti annuali di cui all'art.128 del Codice;
 - b) gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art.3, comma 8, del Codice ivi compresi la costruzione, il recupero, il restauro e la manutenzione di opere e impianti anche di presidio e di difesa ambientale e le varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del citato Codice;
 - c) i lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente regolamento comunale dei lavori in economia che comportino l'elaborazione di apposita perizia tecnica;
 - d) i lavori di urgenza e provvedimenti di somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del Regolamento che comportino l'elaborazione di apposita perizia tecnica;
 - e) i lavori, appaltati annualmente o pluriennali, sulla base di un capitolato speciale d'appalto, una valutazione economica ed uno schema di contratto (Global service ecc.);
 - f) opere e/o lavori pubblici attuati secondo la disciplina del Codice inseriti in appalti di servizi, per la quota parte relativa ai lavori;
 - g) Programmi complessi, Progetto di Finanza, Leasing in costruendo, Opere a scomputo, Opere di cui all'art. 132 del Codice, Contratti di disponibilità e/o altre forme di realizzazione di opere pubbliche previste nel Codice per le attività relative al procedimento di realizzazione delle opere pubbliche;
 - h) le concessioni di lavori pubblici di cui all'art. 3, comma 11, del Codice;

Art. 3

NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE

1. Le fasi progettuali previste dal Codice sono affidate al personale dell'ufficio tecnico od a soggetti esterni in possesso dei requisiti indicati nel Codice, qualora si verifichino le condizioni ivi previste.

Art. 4

DIRIGENTE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

GRUPPO DI LAVORO

1. Il Dirigente di Settore, garantisce il rispetto delle priorità d'intervento stabilite dall'Amministrazione ed il controllo del rispetto dei tempi.
2. Conferisce gli incarichi al personale interno per la progettazione, per l'ufficio della direzione lavori ai fini dell'esecuzione dell'opera.
3. La nomina del responsabile del procedimento viene effettuata dal dirigente esclusivamente nell'ambito del personale dipendente in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'incarico.
4. I conferimenti degli incarichi ai professionisti interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dal dipendente stesso.
5. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio o ritardo al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
6. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti, in possesso delle competenze professionali, di altri Settori.
7. I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.
8. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico effettuato dal Dirigente, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per la progettazione.
9. Del provvedimento di nomina dei dipendenti con l'indicazione del gruppo di progettazione, viene informato ciascun componente il gruppo di progettazione, che potrà far pervenire eventuali osservazioni entro sette (7) giorni, direttamente al Responsabile del Procedimento.
10. L'incarico per la progettazione può essere anche conferito in modo informale ed essere ratificato in sede di approvazione degli elaborati progettuali.
11. L'approvazione del progetto costituisce ratifica di incarico.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

12. Il Responsabile del Procedimento è un tecnico, così come stabilito all'art. 10 c.5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e viene nominato dal Dirigente, in mancanza di detta nomina il RUP è il Dirigente stesso.

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

13. Al Responsabile unico del procedimento compete il coordinamento di tutta l'attività di progettazione, direzione lavori e collaudo ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.;

GRUPPO DI LAVORO

14. Al fine di procedere alla redazione di ciascun progetto, nonché alla loro esecuzione, è costituito un gruppo di lavoro (G.L.), formato da personale interno del Settore, in conformità alle imprescindibili esigenze istituzionali dell'Amministrazione, che ne abbia le capacità, professionale ed operativa, specifiche per il progetto da redigere.

15. Le figure professionali ed operative da individuare sono tutte quelle che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali e per la loro esecuzione.

16. I criteri di scelta del G.L., da determinare progetto per progetto, possono essere indicativamente:

- limiti di professionalità dati dalla legge e dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria dei lavori a cui il progetto si riferisce;
- qualità ed entità dell'opera da progettare, da impiegare per la sola determinazione della consistenza dei gruppi.

17. All'interno dei G.L. per la esecuzione di LL.PP. vengono individuate, in linea generale, le seguenti figure, secondo i compiti organizzativi, funzionali, professionali ed operativi:

- Responsabile unico del procedimento/Responsabile dei Lavori;
- Progettista/i;
- Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione;
- Direttore Lavori (D.L.);
- Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione;
- Collaboratori tecnici;
- Collaboratori amministrativi;
- Collaudatori.

18. La specifica relativa a ciascuna figura è riportata in Allegato alla presente.

19. La composizione dei G.L. sia in senso qualitativo che quantitativo sarà determinata dal Dirigente su proposta del Responsabile Unico del Procedimento.

20. Nel provvedimento dirigenziale dovranno essere riportati:

- individuazione dell'opera da progettare con riferimento alle previsioni di bilancio;
- il tempo da assegnare al G.L. per la consegna di tutti gli elaborati;
- l'individuazione dei singoli dipendenti facenti parte dei G.L. con i relativi compiti e funzioni nell'ambito del progetto;
- le aliquote, per ciascuna fase (progettazione, DD.LL. e collaudo), figura e partecipante all'interno della figura, per l'individuazione degli emolumenti.

Art.5

LIMITAZIONI ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Gli incentivi sono erogati in relazione alle relative fasi e attività svolte dal personale interno.
2. Qualora la progettazione riguarda solo singoli livelli, gli incentivi sono erogati in proporzione, con le modalità previste nei successivi articoli.

3. È facoltà del RUP, ai sensi dell'art. 93, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 15 commi 2 e 3 del DPR 207/2010 e s.m.i., in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, disporre quali progressivi livelli di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo) e relativi elaborati, siano necessari per ogni singola opera da realizzare.
4. L'ammontare complessivo degli incentivi corrisposti nell'anno a ciascun dipendente, anche da diverse amministrazioni, non potrà superare il limite previsto dall'art. 93, comma 7 ter del D. Lgs. 163/2006, e cioè il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero non erogate, costituiscono economie.

Art.6

MODALITÀ DI STANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI

1. Per ogni singola opera o lavoro la somma di cui all'art. 93 comma 7 ter, del Codice, è stanziata direttamente nel quadro economico di spesa progettuale ovvero in apposita posta di bilancio.
2. La dotazione relativa ad ogni opera o lavoro viene determinata in relazione all'importo posto a base di gara nel progetto preliminare, definitivo o esecutivo, e nei casi di varianti, in relazione anche al maggiore importo lordo rispetto a quello originariamente posto a base di gara, con la sola eccezione delle varianti di cui all'art. 132 comma 1) lett. e) del Codice. Per quanto attiene la dotazione relativa alla Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in corso di Esecuzione viene determinata sugli importi contabilizzati al lordo del ribasso d'asta.
3. Le aliquote da applicare all'importo a base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, per la costituzione del fondo di cui all'art. 93, comma 7-bis, denominato fondo per la progettazione e l'innovazione, sono le seguenti:
 - a) per importi a base di gara fino alla soglia comunitaria: 2%;
 - b) per importi a base di gara fino a tre volte la soglia comunitaria, l'aliquota da applicare è data dall'interpolazione lineare degli importi compresi tra la soglia comunitaria e il suo triplo;
 - c) per importi a base di gara oltre il triplo della soglia comunitaria: 1,5%.
4. Il fondo così costituito è ripartito nel modo seguente:
 - l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra le figure/attività previste all'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. 163/06 comprensivo degli oneri riflessi con esclusione dell'IRAP a carico dell'Amministrazione;
 - il 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato per l'attuazione delle politiche per l'innovazione tecnologica del Settore Tecnico (acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini)
5. La percentuale per l'incentivazione delle attività di cui al precedente punto 4 c.1 sono ridotte, secondo le ripartizioni per singole attività, per eventi cui conseguono eventuali incrementi dei tempi e di costi rispetto alle condizioni iniziali riscontrate durante la fase realizzativa e ritenute dannose per l'Amministrazione Pubblica o conseguenti ad errori attribuibili all'attività svolta dal personale coinvolto:
 - per incrementi di tempo fino a 1/20 del tempo contrattuale/atto aggiuntivo non si applica alcuna decurtazione;
 - per incrementi di tempo oltre 1/20 del tempo contrattuale/atto aggiuntivo e fino a 1/4 si applica una decurtazione pari al 5%;

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

- per incrementi di tempo oltre 1/4 del tempo contrattuale/atto aggiuntivo e fino a 1/2 si applica una decurtazione pari al 10%;
 - per incrementi di tempo oltre 1/2 del tempo contrattuale/atto aggiuntivo e fino alla concorrenza del doppio dello stesso tempo si applica una decurtazione pari al 20%;
 - per incrementi di tempo oltre il doppio del tempo contrattuale/atto aggiuntivo si applica una decurtazione pari al 50%;
 - per incrementi di costo fino al 5% (1/20) dell'importo contrattuale non si applica alcuna decurtazione;
 - per incrementi di costo dal 5% (1/20) e fino a 1/4 dell'importo contrattuale si applica una decurtazione pari a 5%;
 - per incrementi di costo dal 1/4 e fino a 1/2 dell'importo contrattuale si applica una decurtazione pari a 10%;
 - per incrementi di costo tra 1/2 e fino al doppio dell'importo contrattuale si applica una decurtazione pari a 20%;
 - per incrementi di costo oltre il doppio dell'importo contrattuale si applica una decurtazione pari a 50%;
6. Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso gli incrementi siano conseguenti ad applicazione di casistiche e/o tipologie previste dalla normativa vigente, quali ad esempio gli interventi migliorativi di cui all'art.132 c.3 D.Lgs. n.163/06 secondo capoverso; le opere complementari di cui all'art.57 c.5 lett. a) e le varianti al progetto di cui all'art.132 c.1 lett. a), b), c) e d) che, ritenute conformi ex lege, non costituiscono pertanto elementi in contrasto con le finalità, principi ed obiettivi della Pubblica Amministrazione.
7. Le riduzioni suddette non si applicano altresì in caso di sospensioni ex artt. 158 e 159 del D.P.R. n° 207/2010.
8. In ogni caso esse si applicano esclusivamente alla residua parte dell'incentivo relativa alla fase successiva al verificarsi degli eventi causanti la riduzione dell'incentivo stesso.

Art.7

CRITERI E ALIQUOTE DI RIPARTO DEGLI INCENTIVI

1. Sulla base delle dotazioni di cui al precedente articolo, il Dirigente interessato ripartisce le quote relative ai singoli interventi secondo i parametri di cui alle seguenti tabelle, che tengono conto dei diversi livelli di progettazione.
2. Se il Settore ha partecipato ad uno o più livelli di progettazione si applicano le percentuali a fianco di ciascuna come in tabella che segue:

Progettazione	% Nuova Opera/Recupero
Preliminare	35
Definitivo	45
Esecutivo	20

3. Nel caso di accorpamento dei livelli di progettazione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 93, del D.Lgs. n.163/06, vengono conseguentemente sommate le relative aliquote riportate nella tabella che precede addizionandole all'aliquota per il livello di progettazione di maggior dettaglio effettivamente eseguito.
4. Nel caso in cui il progetto preliminare è posto a base di gara, l'aliquota corrispondente va raddoppiata in considerazione della necessità di predisporre l'ulteriore documentazione per l'espletamento della selezione.

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

5. Analogamente, nel caso in cui il progetto definitivo è posto a base di gara, l'aliquota corrispondente va incrementata di 1/3, in considerazione della necessità di predisporre l'ulteriore documentazione per l'espletamento della selezione.
6. Nel caso in cui il Settore di competenza provveda direttamente ed interamente alla sola fase di progettazione e non alla fase esecutiva dell'opera e viceversa, ciascuna aliquota corrispondente alla prestazione parziale effettuata sarà maggiorata del 25% mentre le aliquote della fase di collaudo saranno maggiorate del 50%.
7. Per la ripartizione del fondo tra le diverse figure professionali impegnate, in relazione alle responsabilità assunte per ciascuna fase, vengono fissate le seguenti aliquote, da riferirsi all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro:

SERVIZI TECNICI AFFIDATI A PERSONALE INTERNO

<i>Figure di cui all'Art. 93 c. 7 ter del D. Lgs 163/06 nel testo in vigore</i>	<i>Quota percentuale</i>	<i>Aliquota</i>
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	20%	0,40
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI DEL R.U.P.	8%	0,16
COLLABORATORI GENERICI	2%	0,04
	30%	0,60

FASE DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTI	21%	0,42
COLLABORATORI TECNICI ALLA PROGETTAZIONE	14%	0,28
COORDINATORE PER LA SICUREZZA	4%	0,08
COLLABORATORI TECNICI ALLA SICUREZZA	1%	0,02
	40%	0,80

FASE DI ESECUZIONE

DIRETTORE DEI LAVORI	15%	0,30
COLLABORATORI ALLA D.LL.	5%	0,10
COORDINATORE SICUREZZA ESECUZIONE	4%	0,08
COLLABORATORI AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA ESECUZIONE	1%	0,02
COLLAUDATORE/CRE	4%	0,08
COLLABORATORI AL COLLAUDO	1%	0,02
	30%	0,60
	100%	2,00

8. Tenuto conto che l'attività del R.U.P. nel caso di affidamento all'esterno dei servizi tecnici è ulteriormente gravata dai molteplici compiti relativi alla procedura di selezione del Soggetto a

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

cui affidare i servizi tecnici e del controllo dell'attività svolta all'esterno vengono fissate le seguenti aliquote:

SERVIZI TECNICI AFFIDATI ALL' ESTERNO
--

<i>Figure di cui all'art. 93 c. 7 ter del D. Lgs 163/06 nel testo in vigore</i>	<i>Quota percentuale</i>	<i>Aliquota</i>
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	30%	0,60
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI DEL R.U.P.	10%	0,20
COLLABORATORI GENERICI	2%	0,04
	42%	0,84

FASE DI PROGETTAZIONE

COLLABORATORI TECNICI DI SUPPORTO AL R.U.P.	14%	0,28
--	-----	------

COLLABORATORI TECNICI PER LA SICUREZZA	1%	0,02
	15%	0,30

FASE DI ESECUZIONE

COLLABORATORI TECNICI DI SUPPORTO AL R.U.P.	8%	0,16
--	----	------

COLLABORATORI TECNICI PER LA SICUREZZA	1%	0,02
---	----	------

COLLABORATORI TECNICI AL COLLAUDO	1%	0,02
	10%	0,20
	67%	1,34

9. Le quote indicate assegnate al R.U.P. e ai relativi collaboratori amministrativi e generici sono da intendersi relative per metà alla fase di progettazione e per metà alla fase di esecuzione.
10. Qualora per la particolare peculiarità del progetto non fossero necessarie le figure professionali inquadrare come "collaboratori", le relative aliquote saranno attribuite alla corrispondente figura principale.
11. Il personale del G.L. ha facoltà d'uso dei mezzi informatici e di cancelleria in normale dotazione agli uffici, nonché dei mezzi di trasporto del Comune.

Art.8

LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Il Dirigente del Settore "Attività Tecniche e Produttive", assegnatario delle relative risorse, provvede alla liquidazione degli incentivi, in applicazione dei parametri percentuali di cui ai precedenti articoli, a seguito e previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP circa il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi, contestualmente agli atti

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

amministrativi che riconoscano la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni svolte. In detta relazione si asseverano le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento motivate al fine di assicurare il positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati.

2. In generale si provvederà alla liquidazioni degli incentivi:
 - per la quota spettante al progettista e ai collaboratori in fase progettuale: entro **30 gg** dall'atto di approvazione del progetto preliminare oppure definitivo o esecutivo dell'opera pubblica in questione o comunque entro 120 gg dalla data di redazione e deposito agli atti del progetto;
 - per la quota spettante al D.L., al collaudatore e relativi collaboratori in fase esecutiva: entro **30 gg** dalla data di collaudo o di certificazione della regolare esecuzione dell'opera/lavoro in questione;
 - per la quota relativa al R.U.P. e relativi collaboratori: **il 50%** entro i termini stabiliti per la quota spettante al progettista e il rimanente **50%** a saldo entro i termini per la quota spettante al D.L. e al collaudatore.
3. L'incentivo può essere comunque liquidato in unica soluzione in sede di approvazione della contabilità finale e dell'atto di collaudo/CRE delle opere o lavori.
4. Le somme relative agli incentivi s'intendono al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali facenti carico all'Ente.
5. Qualora taluna delle figure professionali presenti in un G.L. dovesse incorrere, senza dolo o colpa grave, in sanzioni pecuniarie, l'Ente provvederà:
 - al pagamento della sanzione amministrativa, detraendo l'equivalente importo dalla quota spettante a titolo di incentivo e liquidando, nei termini stabiliti, il rimanente compenso incentivante dovuto così "depurato";
 - ovvero al tempestivo rimborso della sanzione pagata e documentata, detraendone l'ammontare corrispondente dal dovuto compenso incentivante, al lordo degli oneri riflessi;
6. Gli incentivi così liquidati sono di regola corrisposti al personale interessato entro il mese successivo alla adozione del provvedimento di liquidazione.
7. In casi particolari e/o per opere di particolare complessità, Il Dirigente può disporre la dilazione dei tempi per la liquidazione del compenso incentivante al personale interessato, secondo un arco di tempo pari al numero di anni trascorsi tra l'inserimento dell'opera, in questione, nell'elenco annuale delle opere di cui all'art. 128 del Codice dei Contratti e il collaudo della stessa.
8. Nel periodo transitorio, ossia per le opere o lavori le cui attività erano in corso alla data di entrata in vigore della Legge n° 114/2014, i corrispettivi saranno calcolati con le modalità stabilite dal Regolamento vigente al momento del compiersi dell'attività stessa, secondo il principio espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Autonomie, dell'8 maggio 2009 (cfr da ultimo Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 11 del 24.03.2015) .

Art.9

ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI

1. I progetti redatti dal personale dell'ufficio tecnico sono firmati da dipendenti iscritti ai relativi albi professionali. I tecnici diplomati in assenza di abilitazione possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'Amministrazione

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

da almeno cinque anni e risultano inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

2. L'Ente è tenuto a corrispondere al personale tecnico, ivi incluso il personale Dirigenziale, il 50% delle spese annuali di iscrizione all'Albo/Ordine di appartenenza.

Art.10

COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI

1. Ai sensi dell'art. 270, del Regolamento, qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalle singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.
2. Analogamente, l'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare apposite polizze professionali per la copertura dei rischi professionali assunti dal RUP e per la verifica e validazione dei progetti, come previsto dagli art.li 56, comma 2, e 57 del Codice.

Art.11

NORME DI RINVIO DINAMICO

1. Si dà atto che le risorse che affluiscono al fondo che sono destinate a compensare le attività disciplinate dal presente Regolamento sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2bis, del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla Legge 03.08.2009 n. 102.
2. Qualora l'emanazione di nuove disposizioni legislative disciplinasse diversamente la materia oggetto del presente Regolamento, le singole disposizioni di questo, eventualmente in contrasto, si intendono conseguentemente modificate.

Art.12

NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento trova applicazione anche per la ripartizione degli incentivi con riferimento ai progetti e/o varianti ecc. (come definiti nell'art. 2) approvati a decorrere dal 19/08/2014 e per le attività riferite a progetti e/o varianti approvati prima della suddetta data, ma svolte dopo la stessa.
2. Non rientrano in tale disciplina gli incentivi inerenti le opere e i lavori relativi a progetti o varianti approvati antecedentemente alla data di cui sopra per le attività svolte sino alla stessa. Per esse si continuerà ad applicare il regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 14/12/2007.

Art.13

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

ALLEGATO "A"

CASO 1) – SERVIZI TECNICI ESPLETATI ALL'INTERNO DELL'U.T.C.

- Responsabile Unico del Procedimento:** E' un tecnico dell'Ente ed avrà i compiti e le mansioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione DPR n. 270/2010;
- Tecnici incaricati della progettazione:** Sono i tecnici firmatari del progetto/perizia e costituenti il gruppo di progettazione;
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione:** E' il tecnico incaricato di svolgere le mansioni e le attività di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Responsabile dei Lavori:** E' il tecnico incaricato di svolgere le mansioni e le attività di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Collaboratori Amm.vi del R.U.P.:** L'insieme del personale interno al Settore che svolgono le seguenti attività di supporto e collaborazione:
- Assistenza alle Conferenze di Servizio e Accordi di Programma – acquisizione pareri;
 - Attività di predisposizione determinazioni e deliberazioni;
 - Predisposizione atti per l'A.N.A.C.
 - Predisposizione atti di liquidazione;
 - Rapporti con enti finanziatori;
 - Appalti e contratti;
 - Corrispondenza Enti Previdenziali e Assicurativi;
 - Assistenza contenzioso;
 - Attività di copisteria e supporto.
- Direttore dei lavori:** È il tecnico incaricato di svolgere le mansioni e le attività di cui al combinato disposto dalla normativa sui LL.PP.;
- Collaboratori Tecnici del D.L.:** Sono i tecnici incaricati di svolgere le mansioni e le attività proprie del Direttore Operativo e dell'Ispettore di Cantiere, così come definite dal Regolamento LL.PP.;
- Collaudatore/C.R.E.** È il tecnico incaricato di svolgere le mansioni e le attività di cui al combinato disposto dalla normativa sui LL.PP., finalizzate al collaudo dell'opera;

CASO 2) – SERVIZI TECNICI ESPLETATI ALL'ESTERNO DELL'U.T.C.

Responsabile Unico del Procedimento: È un tecnico dell'Ente ed avrà i compiti e le mansioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione DPR n. 270/2010;

Responsabile dei Lavori: È il tecnico incaricato di svolgere le mansioni e le attività di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (qualora interno): È il tecnico incaricato di svolgere le mansioni e le attività di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

Collaboratori Tecnici del R.U.P.: L'insieme del personale tecnico del Settore che svolge le seguenti attività di supporto e collaborazione;

- Studio e Analisi del pre-progetto e valutazione fattibilità intervento;
- Supervisione, Coordinamento e Verifica alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);
- Assistenza alle Conferenze di Servizio e acquisizione pareri;
- Validazione progetti;
- Supervisione alla Sicurezza;
- Supervisione alla Direzione Lavori.-

Collaboratori Amm.vi del R.U.P.: L'insieme del personale interno al Settore che svolge le seguenti attività di supporto e collaborazione

- Funzioni Amministrative in genere;
- Attività di predisposizione determinazioni e deliberazioni;
- Predisposizione atti per l'Autorità N.A.C.;
- Predisposizione atti di liquidazione;
- Rapporti con enti finanziatori;
- Appalti e contratti;
- Corrispondenza Enti Previdenziali e Assicurativi;
- Assistenza contenzioso;
- Attività di copisteria e supporto.

Collaudatore (qualora interno): È il tecnico incaricato di svolgere le mansioni e le attività di cui al combinato disposto dalla normativa sui LL.PP., finalizzate al collaudo dell'opera;

INDICE

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI
- Art. 2 OPERE O LAVORI INCENTIVATI
- Art. 3 NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE
- Art. 4 DIRIGENTE - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - GRUPPO DI LAVORO
- Art. 5 LIMITAZIONI ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
- Art. 6 MODALITÀ DI STANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI
- Art. 7 CRITERI E ALIQUOTE DI RIPARTO DEGLI INCENTIVI
- Art. 8 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI
- Art. 9 ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI
- Art.10 COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI
- Art.11 NORME DI RINVIO DINAMICO
- Art.12 NORMA TRANSITORIA
- Art.13 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO "A"

- CASO 1) – SERVIZI TECNICI ESPLETATI ALL'INTERNO DELL'U.T.C.
- CASO 2) – SERVIZI TECNICI ESPLETATI ALL'ESTERNO DELL'U.T.C.